

Comune di FORTE  TREVISO	Sede Municipale: Via Monte Grappa, 17 – CAP 31010 – Fonte (TV) – C.F. 83002570261 – P. IVA 01632020267 Area di Competenza: 2^a AREA - SERVIZI TECNICI – LL.PP. Tel. 0423/946015 - Fax 0423/948561 - http://www.comune.fonte.tv.it - e-mail: tecnico.llpp@comune.fonte.tv.it
---	--

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO, DENOMINATO "IMPIANTO SPORTIVO PER IL TENNIS E IL CALCETTO" IN FONTE IN VIA GASTALDIA, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FONTE.

CIG. ZA923CACC0F

CAPITOLATO D'ONERI e di GARA

A-FINALITA' e DEFINIZIONI

ART. 1 – FINALITA' DELL'AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE

Il Comune di Fonte (nel proseguo Comune o Amministrazione), al fine di accrescere e promuovere l'attività sportiva nel proprio territorio, ritiene che l'affidamento a terzi (nel proseguo Concessionario) della gestione dell'impianto sportivo comunale TENNIS E CALCIO A CINQUE (nel proseguo impianto) di cui al successivo art.2, possa mantenere e migliorare la qualità dell'offerta sportiva e ricreativa del territorio.

La gestione dovrà comunque perseguire l'equilibrio economico finanziario delle attività, attraverso le proprie capacità organizzative ed economiche e dovrà osservare tutte le norme e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto.

Il Concessionario sarà obbligato al perseguimento delle finalità sportive e sociali per le quali l'Impianto è stato concepito e realizzato, consentendone un corretto uso e curandone, con perizia, gli aspetti della sua gestione, valorizzazione e conservazione e dovrà garantire l'accesso e la fruizione a tutti i cittadini, senza alcuna discriminazione, sviluppando la cultura sportiva sia dal punto di vista agonistico sia da quello ricreativo e di benessere psico-fisico.

Le attività, da realizzarsi nell'ambito della gestione, sono qualificabili in via generale come di seguito specificato:

1) Attività preordinate alla valorizzazione funzionale e sociale dell'impianto e delle sue potenzialità finalizzate anche a fornire risposta alle esigenze degli utenti quali:

- Organizzazione di manifestazioni sportive e non, nell'ambito di un quadro di iniziative anche programmate dal Comune, in sinergia con le potenzialità cittadina;
- Organizzazione, sviluppo e gestione delle attività statutariamente previste e delle attività nell'ambito del sistema sportivo comunale, con aumento dell'uso pubblico dell'impianto;
- Uso proprio dell'impianto sportivo secondo le seguenti priorità:
 - a) Attività ufficiali comprendenti incontri di campionato, partite di tornei federali o di Enti di promozione sportiva;
 - b) Attività di promozione sportiva, corsi campus per minori;
 - c) Allenamenti;
 - d) Attività amatoriali.

2) Attività preordinate alla gestione ed allo sviluppo operativo-strutturale, nonché attività complementari, finalizzate alla gestione ottimale dell'impianto, al suo miglioramento funzionale-operativo ed alla migliore fruibilità quali:

- Gestione e conservazione manutentiva dei beni mobili ed immobili afferenti, compresi gli interventi di cura generale e di pulizia, in relazione alle principali finalizzazioni d'uso della stessa;
- Sviluppo delle attività inerenti l'organizzazione per l'utilizzo da parte di Associazioni, Enti e Gruppi;
- Gestione dei servizi di assistenza all'utenza ed al pubblico in relazione alla fruibilità dell'impianto delle attività in esso realizzate;
- Gestione dell'attività per la custodia e sorveglianza dei beni mobili e immobili afferenti l'impianto nonché delle attività relative alla regolazione degli accessi alla stessa;
- Gestione delle attività amministrative e contabili inerenti il suo funzionamento;

3) Eventuali utilizzi diversificati dell'impianto che siano compatibili e non interferenti con la sua originaria destinazione.

4) Ampliamento della dotazione strutturale ed impiantistica e/o al miglioramento delle attività;

5) interventi di riqualificazione e di messa a norme dell'impianto (manutenzione straordinaria impianti termico/idraulici)

Per quanto sopra il Comune disporrà le condizioni di base per lo svolgimento dei servizi principali.

ART. 2 – OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E CONSISTENZA DELL' IMPIANTO SPORTIVO

L'affidamento riguarda la gestione del complesso edilizio denominato 'Impianti comunali per il tennis'.

La superficie totale dell'area in uso all'impianto sportivo risulta pari a circa 8000 mq di cui:

- servizi spogliatoi e area ristoro(compreso portico) per mq 252 –

- campo tennis/calciotto con copertura fissa 750 mq
- campo tennis con copertura 'gonfiabile' 650 mq
- campi tennis scoperti 1340 mq
- aree verdi e spazi di servizio esterni 4564 mq
- parcheggio pertinenziale (l'impianto usufruisce inoltre di un ampio parcheggio pubblico adiacente) 420 mq;

il tutto meglio identificato nelle planimetrie allegate

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

L'immobile è individuato al N.C.E.U. del Comune di Fonte al Foglio 7 mappale 221 aree scoperte, spogliatoi, ristoro e campi coperti.

ATTREZZATURE

Il campo sportivo in oggetto è attualmente attrezzato per un uso rivolto verso la pratica del tennis e/o calcio a cinque, ed altre attività ludiche.

La gestione comprende l'utilizzo anche dell'arredamento interno e delle attrezzature come indicate nell'inventario agli atti.

La gestione prevede: la gestione e prenotazione dell'impianto, la riscossione e l'introito degli importi per l'utilizzo dei campi da gioco, secondo le tariffe stabilite in accordo con la Giunta Comunale, la manutenzione e custodia degli immobili;

L'immobile, le strutture, gli arredi e le attrezzature sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano perfettamente noti al Concessionario e ritenuti idonei all'uso: relativamente ai medesimi le parti (per il Comune l'Ufficio Tecnico Comunale) redigono verbale di consegna dei beni mobili ed immobili concessi. Il verbale indica lo stato manutentivo e la consistenza del complesso sportivo, delle attrezzature, degli arredi ed il loro stato. Eventuali modifiche verranno successivamente verbalizzate.

Dopo l'assunzione della gestione non potranno essere invocati dal Concessionario motivi su cui fondare rivendicazioni (soprattutto di ordine economico) in relazione allo stato di manutenzione ordinaria, straordinaria o di funzionamento di strutture, impianti, arredi e attrezzature. Tali motivi, se presenti, devono essere esplicitamente segnalati per iscritto nel verbale di consegna.

Il Concessionario dovrà assumere l'obbligo di usare, conservare, mantenere e restituire ogni cosa nello stato di consegna, al termine della gestione, salvo il naturale deperimento per l'uso. Il Concessionario, a propria cura e spese, potrà apportare miglioramenti ed adattamenti al complesso oggetto di gestione, alle attrezzature ed agli arredi, ulteriori a quelli eventualmente legati all'offerta tecnica, solo previa autorizzazione scritta del Comune e, ove necessario, dopo l'acquisizione dei provvedimenti amministrativi concessori od autorizzativi richiesti dalla vigente normativa in materia.

Contestualmente al rilascio di detta autorizzazione e, quindi volta per volta, il Comune dovrà esprimere il proprio insindacabile intendimento di considerare le anzidette modifiche acquisite al Centro Sportivo:

- A titolo provvisorio, con obbligo della concessionaria allo sgombero, entro la scadenza della gestione;
- In via definitiva, a titolo gratuito;
- In via definitiva, a titolo oneroso per il Comune che rifonderà le spese sostenute in misura da convenirsi preliminarmente con l'Amministrazione Comunale.

La dotazione di eventuali strutture mobili (quali tavoli, sedie, attrezzatura sportiva e/o varia, mobilio per l'uso del punto ristoro/bar o uffici, ecc.) è a carico del Concessionario il quale dovrà ottenere l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale per la loro installazione, conformemente alla eventuale necessità di certificazione della loro rispondenza ai requisiti di sicurezza.

Il Concessionario dovrà inoltre rappresentare all'Amministrazione comunale il bilancio di gestione degli impianti entro il 15 luglio di ogni anno.

Allegato al rendiconto dovrà inoltre essere fornita una relazione sullo stato della struttura e sugli eventuali lavori di manutenzione straordinaria e/o e sugli interventi di miglioria.

La gestione degli immobili e degli impianti sarà controllata dal Responsabile di Servizio LL.PP. del Comune che avrà il diritto di ispezionare, in qualunque momento, l'attività e le attrezzature presenti.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intercludere l'accesso degli impianti per necessità o cause di forza maggiore, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte del Concessionario.

ART. 3 - DURATA DELLA GESTIONE E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

La gestione avrà durata di 9 anni a decorrere dalla data di consegna degli impianti e presumibilmente dal 01.08.2018 al 31.07.2027.

La consegna degli impianti avverrà dopo la sottoscrizione della convenzione per la gestione, comprendente tutte le clausole e condizioni del presente capitolato, come modificate dall'offerta in sede di gara, e dal proposto piano di gestione. Saranno elemento contrattuale tutti i seguenti documenti:

- Il presente capitolato d'Oneri, con i relativi allegati;

- L'offerta tecnica per la gestione delle attività, presentata dal Concessionario in sede di offerta;
- Il provvedimento di aggiudicazione.
- Il regolamento di gestione dell'impianto proposto in sede di offerta e approvato dall'Amministrazione comunale con le relative tariffe.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese derivanti dalla stipula, che dovranno essere versate nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate al medesimo.

Dalla data di consegna degli impianti, l'utilizzo degli stessi dovrà essere attivato nel più breve tempo possibile, in caso di ritardo, per qualsiasi causa da imputare all'aggiudicatario, si procederà all'incameramento della cauzione a titolo di risarcimento danni ed alla risoluzione di diritto del contratto con aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria.

Alla scadenza gli impianti e tutti i beni annessi dovranno essere riconsegnati al Comune in stato di perfetta efficienza, da constatarsi in apposito verbale.

Il Concessionario ha comunque l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, su richiesta del Comune, sino a quando lo stesso non abbia provveduto a un nuovo contratto e comunque non oltre i 180 giorni successivi alla scadenza dello stesso.

Tutte le prestazioni oggetto della presente gestione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese ed abbandonate.

Al Concessionario è fatto divieto di cedere o modificare anche solo in parte, la gestione e le attività di gestione senza l'autorizzazione scritta del Comune concedente, mentre sono consentiti gli affidamenti per lavori, servizi e forniture strumentali alla gestione medesima.

L'eventuale elusione, anche di fatto, del divieto di cui al precedente capoverso costituisce causa di immediata risoluzione della gestione, secondo quanto previsto dal successivo art. 26 e 27.

ART. 4 - ONERI E CLAUSOLE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà garantire il corretto svolgimento della gestione e assumere tutti gli accorgimenti necessari per espletare la stessa nel pieno rispetto delle norme in materia e di quanto indicato nel presente Capitolato.

Il Concessionario, contestualmente alla stipula del contratto, dovrà depositare copia del proprio Statuto e gli ulteriori aggiornamenti dai quali risultino i nominativi dei soci solidamente responsabili delle obbligazioni sociali, compatibilmente con la propria natura giuridica.

Il complesso di obblighi e oneri a carico del Concessionario esplicitato nel presente Capitolato non costituisce riferimento limitativo in ordine allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle obbligazioni principali. Pertanto, ove si renda necessario per il Concessionario far fronte ad oneri non specificatamente indicati, ma necessari per l'espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a carico dello stesso.

Il Concessionario si obbliga, inoltre, al rispetto di tutti gli impegni assunti in sede di presentazione dell'offerta e nel relativo Piano di gestione.

Sono previsti i seguenti oneri a carico del Concessionario:

- a. L'apertura, la chiusura, la sorveglianza degli accessi e la custodia del complesso sportivo;
- b. Accensione e spegnimento delle luci e della regolazione della temperatura all'interno dell'impianto;
- c. L'installazione e pagamento delle utenze: telefono, energia elettrica, gas, idrico/fognatura, rifiuti;
- d. La pulizia e l'ordine, interno ed esterno, assicurando in particolare l'igienizzazione dei servizi e degli spogliatoi;
- e. La manutenzione ordinaria delle strutture, delle aree esterne e di ogni spazio raggiungibile;
- f. La sorveglianza sulla proprietà comunale ad impedire manomissioni o danneggiamenti agli impianti, ai manufatti ed agli attrezzi. Allo scopo deve garantire, durante l'apertura degli impianti sportivi, la presenza di un responsabile (i nominativi dei responsabili, con le relative presenze devono essere comunicati al comune per iscritto);
- g. La realizzazione a propria cura e spese dei lavori di sostituzione dell'impianto termoidraulico e relativi lavori di sistemazione dei locali spogliatoio (rivestimenti e impianti elettrici) come da descrizione allegata (all. 1) al presente capitolato. A tal fine ogni opera dovrà avere il nulla osta dell'ufficio tecnico comunale e rispettare la normativa vigente in materia di appalti pubblici;
- h. L'ottenimento e l'aggiornamento di tutte le documentazioni previste per l'impianto in oggetto: verifiche periodiche impianti, verifiche antincendio gestione della sicurezza e dei presidi di emergenza.
- i. La predisposizione di appositi spazi, a propria cura e spese, per la pubblicità (che deve essere idonea al luogo), come da successivo art. 17.
- j. Segnalare tempestivamente all'Ufficio Tecnico Comunale ogni fatto che attenga alla buona conservazione ed al regolare funzionamento del centro sportivo;
- k. Provvedere alla gestione e alla prenotazione degli impianti sportivi medesimi, riscuotere e introitare le tariffe/ i biglietti, diversificate e ponderate, per gli utilizzi previsti e promossi, secondo gli importi stabiliti proposti dal Concessionario e approvati dalla Giunta Comunale.

- l. Stipulare idonea copertura assicurativa come da successivo art. 16. Copia delle polizze assicurative dovrà essere prodotta all'Amministrazione Comunale all'atto della sottoscrizione del contratto di gestione.
- m. Assicurazione degli immobili e degli arredamenti contro i rischi dell'incendio e della responsabilità civile.
- n. Corrispondere tutte le tasse, imposte e oneri fiscali collegati all'attività esercitata senza potere al riguardo opporre eccezioni di sorta.

Sono previste inoltre le seguenti clausole a carico del Concessionario:

Divieto di:

- Opporre eccezioni dirette a:
 - Non pagare o a ritardare il pagamento del canone di gestione (clausola *solve et repete*);
 - Non corrispondere le spese relative alle imposte/tasse ed alle utenze di cui sopra, collegate allo svolgimento delle attività sportive e del ristoro;
 - Non riconoscimento dell'indennizzo riguardante eventuali miglioramenti, addizioni ed innovazioni apportate dal Concessionario realizzati senza il consenso dell'Amministrazione;
- Ritardare la riconsegna degli impianti sportivi e dei locali nello stato di fatto descritto nel verbale;

ART. 5 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A carico dell'Amministrazione Comunale sono gli oneri derivanti da:

- La manutenzione straordinaria delle strutture e degli impianti tecnologici, ad esclusione di quelle previste a carico del gestore nel presente capitolato. Per manutenzione straordinaria si intendono tutti gli interventi per la sostituzione o riparazione di parti della struttura o degli impianti tecnologici, quando la necessità di un intervento in tal senso non sia dovuta a inottemperanza da parte del Concessionario alle operazioni di ordinaria manutenzione o incompetenza da parte del Concessionario stesso o di terzi.

L'Amministrazione Comunale si farà carico degli interventi resi necessari da cause di forza maggiore, mentre gli interventi causati da incuria o dolo degli utenti saranno eseguiti dal Concessionario, il quale è sin da ora autorizzato a rivalersi nei confronti dei diretti responsabili.

Le parti possono, nei soli casi d'urgenza, concordare che l'opera o la fornitura straordinaria sia eseguita dal Concessionario, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione Comunale. L'urgenza è considerata nel caso il malfunzionamento improvviso ed imprevisto provochi l'impossibilità ad utilizzare l'impianto.

ART. 6 - ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEL COMPLESSO SPORTIVO

L'impianto deve essere aperto all'uso con le modalità e le date indicate nel piano di gestione.

L'impianto dovrà essere aperto per almeno 230 giorni annui. Il calendario d'uso delle strutture per le attività sportive promosse da I Concessionario, correlato dalle domande delle Associazioni e Società che ne hanno fatto richiesta di utilizzo, e dai calendari degli eventuali tornei organizzati, dovrà essere predisposto e comunicato alla Giunta comunale. La distribuzione degli orari e le priorità dovranno tenere conto di quanto espresso nelle condizioni di gestione proposte dalla società in sede di gara.

Lo stesso dovrà poi essere reso pubblico e visualizzabile anche dal sito ufficiale del comune di Fonte e dovrà essere in caso di variazioni costantemente aggiornato.

ART. 7 - GESTIONE DEL PUNTO RISTORO -BAR

Il rapporto di gestione comprende anche la possibilità di svolgere una attività di punto ristoro attrezzato, in forma di circolo, per l'intera durata della gestione. Le attrezzature e/o arredi necessari. La cura e la fornitura delle attrezzature e mobili necessari saranno a carico del Concessionario. La gestione del ristoro/bar avverrà nell'osservanza di tutte le regole che tale attività comporta, con particolare riferimento alle norme igienico sanitarie ed alle emissioni sonore e con l'impegno ad esporre in ogni caso il listino prezzi. Il Concessionario dovrà inoltre esporre l'orario di apertura stabilito.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario sarà responsabile della sicurezza degli operatori da esso impegnati, sotto ogni profilo amministrativo, civile e penale, nelle attività di gestione dell'impianto e dei fruitori della stessa, con particolare riferimento ad installazioni e materiali dai medesimi utilizzati, nonché all'uso dei luoghi e delle strutture nei quali essi operano.

Il Concessionario sarà responsabile della custodia e della sorveglianza dei beni mobili e immobili afferenti l'impianto nonché delle attività relative alla regolazione degli accessi alla stessa.

Il Comune, salvo le autorizzazioni e le prese d'atto previste nel presente capitolato, sarà del tutto estraneo all'uso dell'impianto così come allo svolgimento delle attività che sono oggetto del presente Capitolato, uso ed attività che riguarderanno esclusivamente il Concessionario, che le esplicherà a suo rischio, spesa e con piena malleva del Comune da ogni qualsivoglia responsabilità sotto ogni profilo amministrativo, civile e penale, al riguardo.

B - DISCIPLINA DI GARA

ART. 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La gestione dell'impianto sarà concessa a seguito di selezione, alla quale saranno ammesse a partecipare, ai sensi della LRV n. 8/2015, purché in possesso della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016 e di adeguata capacità tecnico-organizzativa ed economica, Società ed Associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione sportiva, e federazioni sportive del Coni, che potranno gestire l'impianto anche con la collaborazione di società sportive affiliate.

Sono considerati in possesso di adeguata capacità tecnico-organizzativa ed economica

- I soggetti che:
 - Se società sportive o associazioni sportive dilettantistiche (A.S.D. o S.S.D.) siano in possesso di affiliazione alla Specifica Federazione sportiva nazionale;
 - Se enti di promozione sportiva siano in possesso del riconoscimento del CONI (DPR 530/1974 e successive modificazioni e integrazioni)
 - Se federazioni sportive, siano regolarmente affiliate al CONI.
- Abbiano gestito un impianto sportivo per almeno un anno, nel corso degli ultimi tre anni, antecedenti la scadenza del bando. Tale requisito dovrà essere in capo alla società, associazione, ente o ad uno dei suoi membri di rappresentanza
- Dichiarino la disponibilità a sottoscrivere la polizza fideiussoria.

E' altresì consentita la partecipazione a soggetti diversi da quelli sopra citati, in possesso dei prescritti requisiti che saranno indicati nel bando di gara d'appalto. Per questi ultimi soggetti l'aggiudicazione potrà avvenire in via subordinata nel caso in cui le procedure di selezione dei soggetti sopra richiamati abbiano esito infruttuoso.

I partecipanti all'esperimento di gara, a qualunque titolo costituiti, i componenti dei rispettivi organi nonché i relativi soci, dovranno essere in possesso di tutti i requisiti abilitanti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

ART. 10 - PRESA D'ATTO DELLE CIRCOSTANZE E DELLA NATURA DELLA GESTIONE

Il Concessionario riconoscerà che l'offerta presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per svolgere la gestione dell'impianto .

Tale assunzione di responsabilità è conseguente all'aver preso atto dello stato dei luoghi, della natura della gestione, delle problematiche e delle circostanze specifiche connesse all'espletamento della gestione nella sua complessa articolazione.

Con l'offerta formulata il Concessionario assumerà, inoltre, interamente su di sé, esentandone il Comune, tutte le responsabilità di analisi economica nonché quelle organizzative, progettuali e civili connesse all'espletamento della gestione conferita. In particolare riferimento alla realizzazione dei lavori di cui all'art. 4 lett. g), tra le documentazioni di gara devono essere sottoscritti specificatamente gli impegni.

Il Concessionario non potrà quindi eccepire durante l'espletamento della gestione la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile.

Per tutte le ragioni espresse, il Concessionario sarà tenuto a svolgere le indagini, del tipo e con le modalità che riterrà più opportune, al fine di formulare l'offerta tecnica-economica con piena ed esclusiva responsabilità.

ART. 11 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'offerta dovrà essere strutturata predisponendo il 'PIANO TECNICO DELLA GESTIONE'.

Il piano dovrà descrivere i contenuti tecnici e metodologici di gestione e le attività specifiche che, fermo restando l'assolvimento degli obblighi previsti nel presente capitolato, saranno poste in essere per la corretta e funzionale gestione degli impianti.

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa, valutabile sulla base dei seguenti elementi:

ELEMENTI E SUB ELEMENTI DI VALUTAZIONE		Totale	100
ELEMENTI TECNICI QUALITATIVI		60	
A	PIANO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI	60	
A1	EFFICACIA RISPETTO AL FINE PRIMARIO DELLA PROMOZIONE SPORTIVA IN TUTTI I SETTORI E IN PARTICOLARE NELL'AVVIAMENTO ALLO SPORT: maggiore rispondenza delle attività proposte al tipo di impianto oggetto della convenzione ed in esso prevalentemente praticabili (tennis, calcio a cinque) maggiore diversificazione e numero delle attività previste nel piano. verranno valutate disponibilità oraria, numero e diversificazione delle attività coinvolte *Punti 2 per ciascuna attività 'organizzata' rivolta a minori o categorie particolari di utenti *Punti 1 per ciascuna attività 'organizzata' rivolta ad adulti (come previste nel piano di gestione).	MAX 10 PUNTI*	
A2	ESPERIENZA MATURATA, OLTRE quella richiesta per essere ammessi alla gara, nella gestione degli impianti sportivi similari in relazione alla portata di utenza (<i>elencare tipologia, ubicazione e durata di ogni singola gestione e numero utenti/associati</i>) della società o dei suoi rappresentanti – la portata è riferita alla dimensione, tipologia di attività praticabili, numero di utenti teorici – *Punti 2/anno per gestione impianti di analoga o superiore portata *Punti 1/anno per gestione impianti di inferiore portata *Punti 0,5/anno per gestione di altri impianti sportivi	MAX 15 PUNTI*	
ORGANIGRAMMA CON INDICAZIONE RUOLI,FUNZIONI,ESPERIENZE			
A3	la struttura organica dovrà comunque comprendere almeno: Responsabile operativo /direttore dell'impianto (unico anche in caso di gestione associata); Responsabile della sicurezza (<u>può coincidere con il responsabile operativo/direttore</u>) Responsabile pulizie e manutenzione ordinaria; almeno una di queste figure deve essere presente nell'impianto durante gli orari di apertura. <u>Sarà pertanto oggetto di valutazione</u> la parte di organigramma eccedente la struttura sopra indicata, con particolare riferimento ai ruoli tecnico – sportivi. Per ogni ruolo dovranno essere indicate qualifiche e titoli; a tal fine verranno considerate valide solo le qualifiche rilasciate da un Istituto IUSM (ex ISEF), dalle federazioni sportive e/o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. *punti 2 per ciascuna figura	MAX 10 PUNTI*	
PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PULIZIA			
A4	Descrizione delle modalità e dei tempi (periodicità quotidiane/cadenzate) con le quali si intende procedere alle operazioni di manutenzione ordinaria delle strutture ed attrezzature, alle operazioni di pulizia degli spogliatoi e dei servizi igienici), considerando al valore minimo le pulizie quotidiane degli spogliatoi e dei servizi igienici. Devono essere indicate anche le modalità di manutenzione in generale.	MAX 10 PUNTI*	
A5	Esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria aggiuntivi rispetto a quanto previsto nell'art. 14. Deve essere fornita la dettagliata descrizione degli stessi, le motivazioni, il piano economico. VALUTATI A COEFFICIENTI in relazione alla immediata utilità degli interventi e agli impegni economici previsti.	MAX 15 PUNTI*	
B ELEMENTI QUANTITATIVI			40
	Il punteggio sarà attribuito calcolando il rialzo offerto, in percentuale, in sede di gara al canone pre-determinato, iva esclusa, di € 4.000 (euro quattromila) per ogni anno di gestione. Rmax= massimo rialzo offerto. R(n)= rialzi minori proposti L'offerta contenente il migliore rialzo avrà assegnato il punteggio massimo di punti 40, alle restanti il punteggio scaturirà dalla proporzione $P(n) = 40 \times R(n)/R_{max}$	MAX 40 PUNTI*	

B PIANO ECONOMICO FINANZIARIO		0
	All'interno dell'offerta economica dovrà essere allegato anche un dettagliato "Piano Economico Finanziario" della gestione per l'intero arco temporale. In particolare, dovranno essere esplicitati i costi, le fonti di finanziamento, gli indici di convenienza economica, redditività e sostenibilità finanziaria, comprendente anche le tempistiche e la sostenibilità degli ammortamenti dei lavori di straordinaria manutenzione previsti. Il piano dovrà essere strutturato secondo una suddivisione annuale delle singole voci per tutti gli anni di gestione. Il piano non sarà oggetto di punteggio, ma costituirà elemento di verifica dell'offerta proposta.	Il mancato inserimento nel "Piano Economico Finanziario" degli elementi indicati costituirà <u>causa di esclusione dalla gara.</u>

I punteggi espressi in coefficienti saranno manifestati da ciascun commissario ed immediatamente applicati al punteggio massimo ammissibile. La media dei punteggi ottenuti per ciascun sottoelemento darà il punteggio assegnato.

I giudizi motivazionali per la valutazione qualitativa saranno misurati secondo i seguenti criteri (ad insindacabile giudizio di ciascun componente della commissione)

0 - 0,1 completamente o quasi del tutto assente o negativo
0,2 - 0,3 negativo o gravemente insufficiente
0,4 - 0,5 insufficiente o appena sufficiente
0,6 - 0,7 sufficiente, discreto
0,8 - buono
0,9 - ottimo
1 - eccellente

Tutte gli elementi soggettivi e qualitativi dovranno essere dichiarati ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 e dovranno essere verificabili.

La gara sarà svolta con le modalità indicate nel documento di invito da approvare con specifico provvedimento.

La gara sarà ritenuta valida anche se venisse presentata una sola offerta, purché sia raggiunto un punteggio minimo di 51 punti.

C- RAPPORTI ECONOMICI

ART. 12 - ASSEGNAZIONE DEI BENI

Il Comune consegnerà al Concessionario l'impianto ed i beni ad essa afferenti con specifico verbale descrittivo dello stato dei beni immobili e mobili nonché delle dotazioni impiantistiche correlate.

Il verbale, da redigersi in contraddittorio con il Concessionario, fa fede in relazione allo stato iniziale dell'impianto e dei beni ad esso afferenti, ai fini dei profili conservativi e migliorativi conseguenti all'attività gestionale correlata alla presente gestione.

ART. 13 - CANONE DI GESTIONE

Il canone complessivo di gestione che il concessionario dovrà versare al comune di Fonte, posto a base della gara ed oggetto di rialzo, è stabilito in minimo Euro 9.000 oltre I.V.A. e, quindi, il canone minimo rapportato alla durata novennale del contratto è di Euro 1.000,00 annui, oltre I.V.A.

Il canone dovrà essere corrisposto in rate semestrali anticipate, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno (il primo canone anticipato entro la firma della convenzione). Sono, inoltre, a carico del Concessionario tutte le imposte, oneri fiscali e tasse derivanti dalla gestione in uso nonché le utenze collegate allo svolgimento di tutte le attività svolte quali elettricità, gas, ecc. come già indicato nel precedente art. 4.

ART. 14 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna ad eseguire direttamente a propria cura e spese, sotto la sorveglianza dell'Ufficio tecnico comunale e secondo quanto prescritto dal Dlgs 50/2016, i lavori di straordinaria manutenzione necessari al rinnovo dei locali spogliatoio e servizi igienici, come saranno definiti nella progettazione di dettaglio da allegare all'offerta e quantificati come da quadro economico allegato. I lavori devono essere eseguiti entro sei mesi dall'inizio della convenzione, e comunque non oltre il 28.02.2019 pena decadenza e della stessa. (Gli eventuali contributi o detrazioni ammissibili per le leggi vigenti sui lavori di riqualificazione e/o saranno usufruibili dal concessionario che si assume gli oneri necessari all'ottenimento).

La mancata esecuzione nei termini è causa di risoluzione del contratto per inadempimento delle condizioni. La conclusione dei lavori sarà verificata solo con il verbale redatto dall'ufficio tecnico comunale, corredato dalla contabilità finale e dalle dichiarazioni di conformità degli impianti.

L'importo è interamente a carico del concessionario, e rientra nei costi che saranno previsti nel piano economico di gestione, la durata di 9 anni del contratto è stata valutata adeguata all'ammortamento della spesa.

L'esecuzione dei lavori dovrà essere garantita anche da adeguata garanzia.

ART. 15 – CAUZIONI E FIDEIUSSIONI

Ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n.50/16 il Concessionario dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato e del conseguente contratto, pari al 10% delle intere somme del canone dovuto (a seguito di offerta di gara) e dal 100% dell'importo dei lavori di manutenzione previsti al precedente art. 14, anche tramite polizza fideiussoria.

La cauzione è prestata a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La cauzione deve essere reintegrata in caso di escussione integrale o parziale.

La cauzione sarà svincolata al termine della gestione stessa, salvo che a seguito di verbale di riconsegna dell'impianto, redatto in contraddittorio tra il Comune e il Concessionario, emergeranno danni alle strutture o gravi carenze manutentive addebitabili a colpa del Concessionario medesimo.

La cauzione definitiva deve essere effettuata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal DPR n.635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del DPR n.449/1959, o anche da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs.n.385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione concedente.

Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario, ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Resta, in ogni caso, convenuto che qualora si verificassero inadempienze da parte del Concessionario si procederà, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione fermo restando il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni che da dette inadempienze potessero derivare.

ART. 16 - GARANZIE ASSICURATIVE

Il Concessionario assumerà ogni responsabilità per casi di infortunio o di danni arrecati a persone, cose od animali in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all'esecuzione degli adempimenti assunti.

Il Comune declina ogni e qualsiasi responsabilità e pretesa che nei suoi confronti potesse essere fatta valere per eventuali diritti di terzi in ordine all'esecuzione del servizio in oggetto nel suo complesso ed in particolare per eventuali incidenti a persone o cose che potessero verificarsi in questione a causa di fatti posti in essere dal personale del Concessionario.

Il Concessionario, prima della stipula del contratto, dovrà dare dimostrazione di essere provvisto di un'adeguata copertura assicurativa che, per R.C.T. (Responsabilità Civile verso terzi), significa un massimale unico non inferiore ad €3.000.000,00 per sinistro, €2.000.000,00 per persona ed €. 1.000.000,00 per cose, mentre per R.C.O. (Responsabilità Civile Operatori) significa un massimale di garanzia non inferiore ad €3.000.000,00 per sinistro ed €2.000.000,00 per persona, per l'intera durata del periodo contrattuale ed essere riferita almeno ai seguenti rischi inerenti lo svolgimento di tutte le prestazioni ed attività:

- Contro gli infortuni che potrebbero colpire i fruitori dell'impianto e gli operatori e dai quali consegue decesso o invalidità temporanea o permanente;
- Per responsabilità civile verso terzi, incluso il Comune, a copertura dei danni cagionati a terzi nel corso dell'attività.
- Per l'assicurazione dei beni mobili ed immobili gestiti contro danneggiamenti, furti, incendi e da qualsiasi altro evento compresi gli eventi e le cause di cui agli articoli 1900 e 1906 del codice civile.

Copia delle polizze assicurative dovrà essere trasmessa al Comune almeno dieci giorni prima la stipula del contratto per le verifiche preventive di adeguatezza. La mancata presentazione delle polizze comporterà la revoca dell'affidamento.

ART. 17 – TARIFFE, ESERCIZIO DELLA PUBBLICITA', EVENTI E PROGETTI SPECIALI

In caso di presenza di pubblico, dovrà essere valutata la necessità di convocare la competente Commissione di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo e ogni spesa conseguente ad adeguare l'impianto sarà a carico del Concessionario.

Il Concessionario sarà tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso determinate dal Comune e quelle di propria competenza.

Le tariffe sono introitate dal Concessionario.

Per la realizzazione di progetti ed attività speciali, rivolte ad utenze svantaggiate, minori, anziani, disabili, preventivamente concordate e promosse anche attraverso l'iniziativa dell'Ente, potranno essere riconosciute al Concessionario, somme a titolo di rimborso spese o di incentivo, quando debitamente rendicontate.

Sarà consentito al Concessionario l'esercizio della pubblicità, che potrà poi liberamente gestire, sia internamente sia esternamente alla Palestra, a condizione che venga presentato al Comune un piano degli impianti pubblicitari nel quale indicare gli spazi nei quali apporre gli impianti e le tipologie dei medesimi, fermo restando che rimangono a carico del Concessionario tutte le incombenze relative all'imposta sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni, alle autorizzazioni necessarie (in particolare per quella esterna);

Gli impianti pubblicitari, che potranno riguardare sia messaggi temporanei, legati ad un singolo evento, sia fissi, potranno essere esplicitati mediante cartelli, stendardi, striscioni e sistemi audiovisivi. Il piano dovrà prevedere anche spazi da riservare alla pubblicità delle associazioni, non direttamente legate al Concessionario, che eserciteranno la propria attività nella Palestra.

L'esercizio della pubblicità dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti esistenti in materia.

ART. 18 - INTERVENTI DI MIGLIORIA E MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Durante la gestione il Concessionario potrà proporre al Comune l'esecuzione di altri interventi destinati a migliorare od ampliare la fruibilità dell'impianto, ampliamenti o modifiche della struttura od ulteriori servizi o strutture compatibili.

Tali variazioni non potranno apportare modifiche sostanziali o che alterino la natura generale della gestione.

In ogni caso la loro realizzazione non darà diritto alla proroga della durata della gestione;

La proposta, da inoltrare al Comune, dovrà essere accompagnata, oltre che dagli allegati tecnico/economici e dal piano economico-finanziario, da una breve relazione, a firma del legale rappresentante, che illustri gli scopi dell'intervento. Valutata la valenza della miglioria proposta, la sostenibilità tecnica ed economica dell'intervento e definite, con atto aggiuntivo, le rispettive obbligazioni, il Comune rilascerà il nulla osta preventivo all'intervento, con le modalità previste all'art. 2.

La modifica di una gestione durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito ed le ipotesi di cui al comma 7 dell'art.175 del D.lgs 50/16. Sono fatti salvi gli altri casi previsti all'art.175 del D.lgs 50/16.

D – VERIFICHE DELLA GESTIONE – CONTROLLI E PENALI

ART. 19 - CONTROLLO E VERIFICHE DELLA GESTIONE

Il Comune svolgerà controlli e verifiche costanti sulle qualità delle attività principali e complementari per la gestione dell'impianto.

Il Comune potrà, in particolare, svolgere controlli e verifiche specifiche:

- Sull'effettuazione delle prestazioni e sull'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- Sull'esecuzione degli adempimenti a garanzia dell'esecuzione del contratto;
- Su eventuali azioni o comportamenti del Concessionario o di suoi associati/dipendenti/collaboratori comportanti profili problematici per la gestione dell'impianto ;
- In ordine alla funzionalità complessiva della gestione dell'impianto e delle singole tipologie di servizi;
- In ordine all'efficacia delle relazioni tra essa ed il Concessionario sotto il profilo organizzativo e gestionale;
- In ordine alla soddisfazione ed al gradimento per le attività offerte da parte dei fruitori dell'impianto, anche mediante rilevazioni ed interviste specifiche;
- Sulla compatibilità delle sponsorizzazioni acquisite dal Concessionario con le finalità delle attività e delle iniziative nell'ambito delle quali sono realizzate le attività;
- Sui bilanci consuntivi del Concessionario che dovranno essere presentati ogni anno;
- Sulla corretta applicazione delle tariffe d'uso praticate dal Concessionario che non dovranno essere superiori a quelle approvate dal Comune.

Il Comune potrà procedere in ogni momento a verificare l'osservanza degli obblighi di esecuzione delle manutenzione ordinaria e pulizie nonché lo stato di attuazione del "piano della manutenzione ordinaria e pulizia" di cui al punto A5 del piano di gestione presentato in sede di gara.

ART. 20 - PERSONALE

Il Concessionario si obbliga a garantire il buon funzionamento degli impianti assicurando l'impiego di un numero di addetti sufficienti all'espletamento di tutte le operazioni da compiersi nella relativa gestione (apertura, chiusura, rapporti con l'utenza, vigilanza sulla buona conservazione del patrimonio ed interventi manutentivi connessi). Le modalità e la tipologia del rapporto intrattenuto dagli addetti con il Concessionario ricadono sotto l'esclusiva competenza e responsabilità del Concessionario medesimo, che dovrà rispettare tutte le disposizioni previste dalla legislazione del lavoro, sia nell'ipotesi di lavoro dipendente coordinato e continuativo, sia nell'ipotesi di prestazioni professionali, ed avuto riguardo alle disposizioni in materia di assicurazioni degli infortuni sul lavoro, alle norme di igiene e sicurezza sui posti di lavoro, alle norme fiscali, previdenziali e, in genere, contemplate da contratti collettivi nazionali di lavoro e dalle specifiche discipline degli ordini professionali.

ART. 21 - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

Il Comune considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario. Tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro saranno a carico del Concessionario che dovrà impegnarsi ad eseguire i servizi connessi con la gestione in condizione di sicurezza ottimali. In particolare, il Concessionario dovrà porre in essere, nei confronti dei propri dipendenti e di tutti i soggetti interessati, comportamenti e azioni dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed imporre al proprio personale ed a tutti i soggetti interessati il rispetto della normativa di sicurezza ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

Pertanto il Concessionario terrà conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza, introdotte dal Decreto Legislativo n.81/2008 e ss.mm.ii.

Inoltre, nel rispetto del principio di cooperazione e coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi dovuti alle interferenze e non, sarà cura del Concessionario, analizzare la presenza di rischi e procedere di conseguenza alla redazione dei documenti di valutazione e/o piani stabiliti dalla normativa vigente.

La norma di riferimento per la sicurezza di complessi e impianti nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive è il Decreto del Ministero degli Interni 18/03/1996, modificato ed integrato dal DM

06/06/2005 "Testo coordinato delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" oltre al Decreto Legislativo n.81/2008 e ss.mm.ii., D.M. 24/04/2013 relativamente anche alla dotazione ed uso di defibrillatori, oltre che al DM 388/2003.

L'impianto deve essere considerato come struttura polifunzionale, dal punto di vista dell'operatività e della conseguenza giuridica. Fondamentalmente, è un luogo destinato alla pratica sportiva, ricreativa, terapeutica/riabilitativa, qualora destinato occasionalmente ad eventi, manifestazioni ed attività di intrattenimento, un luogo di pubblico spettacolo e come tale soggetto a specifiche autorizzazioni.

ART. 22 - RESPONSABILE E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Concessionario s'impegna a designare, sotto la propria responsabilità, la persona "Responsabile del contratto" espressamente a ciò delegata, il cui nominativo sarà notificato al Comune all'atto della firma del contratto e, in caso di sua sostituzione, di darne preventiva comunicazione.

Tra i compiti affidatigli, a titolo esemplificativo e non limitativo, rientrano tra l'altro i seguenti:

organizzare, programmare e dirigere il servizio conformemente ai contenuti del presente Capitolato;
curare l'osservanza, sotto la sua responsabilità, di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, emanando disposizioni per l'esecuzione della gestione e per la loro attuazione in condizioni sicure, vigilando altresì che le disposizioni vengano eseguite. Per le suddette funzioni dovrà, in caso di assenza, provvedere a nominare un sostituto. A tal fine, nell'ambito del piano di sicurezza ed igiene del lavoro predisposto dal Concessionario in ottemperanza al D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ne attuerà le prescrizioni relative e sorveglierà che vengano scrupolosamente rispettate. In caso di accertate difformità del piano, tali da costituire fonti di pericolo, sarà tenuto a disporre la sospensione parziale o totale delle attività ed a proporre gli adeguamenti necessari al piano stesso;
provvedere a tutte le incombenze, in generale, relative alla sorveglianza ed esecuzione della gestione, alla disciplina del personale (in particolare nei confronti degli utenti durante l'esecuzione delle verifiche) ed al buon funzionamento delle attrezzature di qualsiasi genere.

ART. 23 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DEI REGOLAMENTI

Il Concessionario dovrà garantire il corretto svolgimento della gestione e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare la stessa nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente Capitolato.

Il Concessionario si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema organizzativo della gestione.

Il Concessionario, prima dell'inizio della gestione, si impegna a trasmettere al Comune, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici.

Il Concessionario dovrà eseguire i lavori, i servizi e le prestazioni contrattualmente affidati nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti, con particolare riguardo:

- All'individuazione dell'esecutore degli eventuali interventi di miglioria, nel caso in cui il Concessionario non possieda la necessaria qualificazione per realizzare in proprio i lavori, nel rispetto dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e qualificazione ad eseguire lavori pubblici previsti dal D.Lgs.n.50/16;
- Alle norme riguardanti la sicurezza dei luoghi di lavoro, l'antinfortunistica e la salute dei lavoratori.

Il Concessionario è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

Il Concessionario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla legislazione vigente.

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla presente gestione saranno a carico del Concessionario.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato per l'esecuzione delle prestazioni e procederà, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.

Di tutti gli operatori, a qualsiasi lavoro adibiti, risponde unicamente il Concessionario.

La documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici degli operatori dipendenti e/o del personale con incarico professionale potrà essere richiesta dal Comune al Concessionario in qualsiasi forma ed in qualsiasi momento. Il Comune potrà altresì chiedere copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi dalle quali sia dimostrata l'ottemperanza alle obbligazioni previste dalla vigente normativa in materia.

ART. 24 - FACOLTÀ DI INTERVENTO DEL COMUNE

Si ribadisce l'obbligo del Concessionario di non richiedere al Comune alcun risarcimento o compenso aggiuntivo se nel corso di interventi di manutenzione straordinari di cui all'art.5 scaturisse la necessità, per motivi di sicurezza e di salvaguardia della incolumità dell'utenza, di chiusura, parziale e/o temporanea, dell'impianto al pubblico.

Inoltre il Comune, nel periodo di durata temporale della gestione, avrà la possibilità di apportare all'impianto le modifiche, gli ampliamenti e le migliorie che riterrà necessari e improcrastinabili per motivi di pubblico interesse.

Nel qual caso il Comune formalizzerà un accordo con il Concessionario, integrativo del contratto in essere, nel quale saranno stabiliti tempi e modalità per la realizzazione degli interventi ritenuti necessari e improcrastinabili nonché l'eventuale risarcimento, a favore del Concessionario, per il mancato, parziale o totale, utilizzo del bene concesso.

Qualora per motivi imprevedibili e di causa di forza maggiore l'impianto dovesse essere dichiarata parzialmente o totalmente inagibile e inutilizzabile, nessuna indennità o compenso, per nessun titolo o motivo, potrà essere richiesto dal Concessionario al Comune salvo il diritto al recupero degli eventuali investimenti realizzati e non ancora ammortizzati.

Il Comune si riserva la facoltà di verificare le modalità di accesso all'impianto a categorie di utenti meritevoli di particolare tutela onde garantire l'accessibilità alle aree, lo sviluppo e la promozione dello sport.

ART. 25 - PENALI

Per ogni segnalazione accertata di mancato rispetto degli obblighi derivanti o esplicitamente indicati all'art. 4 del presente capitolato, salvo preavviso a provvedere e verifica in contraddittorio, potrà essere applicata una sanzione da € 50 ad €500, in relazione alla gravità e ripetizione della mancanza.

In tutti i casi in cui è prevista una penalità, il Comune, dopo aver assegnato al Concessionario un termine per provvedere, riferito allo specifico adempimento, avrà diritto ad incamerare le relative somme detraendole dal contributo concesso ovvero direttamente dalla cauzione definitiva.

In quest'ultimo caso, il Concessionario sarà tenuto a reintegrare la cauzione entro 30 giorni, pena la revoca della gestione.

L'applicazione della penale non impedisce la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno e l'applicazione delle norme sulla risoluzione contrattuale in caso di reiterazione delle medesime violazioni, ovvero qualora la gestione non rispondesse più, a seguito di dette violazioni, insoddisfacente di cui al successivo art. 27.

ART. 26 - CESSAZIONE, REVOCA D'UFFICIO, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E SUBENTRO

Le fattispecie sono disciplinate dall'art.176 del D.Lgs.n.50/16 a cui si rimanda per le rispettive obbligazioni.

In particolare sono causa di risoluzione per inadempimento la mancata esecuzione dei lavori di cui all'art. 14 nei termini previsti e

Il Concessionario dichiara e riconosce che, in ogni caso, dovrà provvedere alla riconsegna al Comune dell'impianto in buono stato di manutenzione e di efficienza.

ART. 27 - INTERVENTO SOSTITUTIVO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Concessionario, con il fatto stesso di sottoscrivere il contratto, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente capitolato hanno carattere di necessità.

In particolare, dopo la stipulazione del contratto, il Concessionario non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le condizioni e le circostanze locali nelle quali debba essere eseguita la gestione nonché gli oneri connessi e le necessità di dover adottare particolari cautele e determinati accorgimenti.

Pertanto il Concessionario nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante la gestione.

Nel caso in cui si dovesse rilevare che l'andamento della gestione non è conforme alle prescrizioni e agli obblighi contrattuali e del presente Capitolato, verrà contestato l'inadempimento con lettera raccomandata A/R, assegnando un termine perentorio per adottare i provvedimenti necessari a ripristinare le condizioni contrattualmente previste.

In caso di inadempienze ripetute, gravi irregolarità o a fronte di situazioni critiche che dovessero nascere a seguito delle inadempienze commesse dal Concessionario, è fatta salva la facoltà del Comune di addivenire, in qualsiasi momento, alla risoluzione contrattuale con addebito dei relativi danni, sia diretti che indiretti, al Concessionario.

Il Comune si riserva in ogni caso di procedere d'ufficio per sanare i disservizi riscontrati, imputando ogni onere economico sostenuto al Concessionario.

E' facoltà del Comune risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese del Concessionario, qualora lo stesso non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto, con la perizia e la diligenza richieste, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero, ancora, qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio e/o pericolo per l'utenza, ovvero vi sia stato grave inadempimento del Concessionario nell'espletamento della gestione mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto della gestione, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

sopravvenuta causa di esclusione;

grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;

falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

La risoluzione della gestione non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, subiti a causa dell'inadempimento.

Al fine di recuperare penalità, spese e danni, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti del Concessionario nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione dello stesso.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri tecnici, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito.

Tale accertamento, se richiesto, potrà essere eseguito in contraddittorio con il Concessionario e le risultanze verranno verbalizzate.

Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico del Concessionario.

In caso di risoluzione della gestione, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni, ivi compresa l'eventuale esecuzione in danno.

ART. 28 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO IN CASO DI CONTROVERSIA

In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all'esecuzione della gestione nonché ad ogni altro fatto o atto direttamente o indirettamente afferente ad essa, il Concessionario non avrà diritto di sospendere la gestione né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute ma potrà formulare espressa riserva per iscritto al Comune.

Il Concessionario, fatte valere le proprie ragioni e riserve durante il corso dell'espletamento della gestione nel modo anzidetto, sarà tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni ricevute, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione della stessa o delle prestazioni ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità delle prestazioni e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni che possono derivare al Comune.

ART. 29 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, esecuzione, svolgimento del contratto che seguirà l'aggiudicazione della gara di affidamento della gestione, sono devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di TREVISO.

ART.30 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Nel rispetto del D.Lgs196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione al di fuori delle forme consentite.

Il Concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori dell'impianto sportivo nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs196/03. In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori dell'impianto sportivo il Concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. I dati personali presenti nella documentazione prodotta in sede di gara sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali.

Il Concessionario potrà citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per il Comune purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza sui documenti del contratto.

ART. 31 - ELEZIONE DEL DOMICILIO

Il Concessionario, per l'espletamento dell'affidamento di cui al precedente art.2, dovrà eleggere domicilio presso l'impianto

ART.32 - RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è Arch. Paola Weissmüller Responsabile LLPP

ART.33 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume, a pena di nullità del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo3 della legge13 agosto 2010,n.136 e successive modificazioni.

ART. 34 - RINVIO AD ALTRE NORME

Al contratto saranno applicate le disposizioni di legge in materia anche per quanto concerne la procedura d'esecuzione delle ordinanze amministrative.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato si fa rinvio alle leggi in materia oltre che alle disposizioni del Codice Civile.